

Civile Ord. Sez. 6 Num. 23618 Anno 2017

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: SCALISI ANTONINO

Data pubblicazione: 09/10/2017

### ORDINANZA

sul ricorso 16486-2016 proposto da:

MAZZOLA ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
CORSO TRIESTE 173, presso lo studio dell'avvocato LILIANA  
TERRANOVA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO  
CATALANO;

*- ricorrente -*

*contro*

CONDOMINIO DI CORSO PISANI 258 PALERMO, in persona  
dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA EMILIO LONGONI 21/B, presso lo studio dell'avvocato  
LUCA LA MARCA, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO  
LUPO;

*- controricorrente -*



avverso la sentenza n. 1015/2016 della CORTE D'APPELLO di  
PALERMO, depositata il 25/05/2016;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO  
SCALISI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Preso atto che

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la manifesta fondatezza del ricorso perché non risulta giustificata la disposta compensazione delle spese giudiziali.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio premesso che

Mazzola Antonino, con ricorso del 28 giugno 2016, ha chiesto a questa Corte, la cassazione della sentenza n. 1015 del 2016 con la quale la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, che in merito alla domanda proposta da Mazzola Antonino nei confronti del Condominio di Corso Pisani 258 Palermo per l'annullamento della delibera condominiale del 18 novembre 2010, aveva dichiarato cessata la materia del contendere e condannato l'attore al pagamento delle spese del giudizio.

La cassazione è stata chiesta per due motivi: a) violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in relazione all'art. 91 cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; b) violazione dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1377 cod. civ. ed all'art. 91 cod. proc. civ. In prossimità dell'udienza camerale parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

1.= In via preliminare il Collegio prende atto che la proposta del relatore comunicata alle parti contiene un evidente refuso avendo considerato che la sentenza impugnata avesse disposto la compensazione delle spese, mentre la sentenza impugnata ha disposto che "(...) le spese del giudizio sono state poste a carico dell'attuale ricorrente" (Mazzola Antonino appellante in secondo grado).

Tuttavia, tale imprecisione e/o refuso della proposta del relatore non solo non ha determinato alcuna lesione del diritto alla difesa della

parte ricorrente, ma non impedisce al Collegio di decidere il ricorso ove ricorre l'evidenza decisoria, nei termini in cui vada deciso secondo diritto. Come è stato già detto da questa Corte (sent. 4541 del 2017): in materia di procedimento di legittimità, l'art. 380-bis c.p.c., come modificato dall'art. 1-bis del d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), non prevede che la "proposta" del relatore di trattazione camerale possa e debba essere motivata, potendo essa contenere sommarie o schematiche indicazioni, ritenute dal presidente meritevoli di segnalazione alle parti, al momento della trasmissione del decreto di fissazione della camera di consiglio, al fine di una spontanea e non doverosa agevolazione nell'individuazione dei temi della discussione, senza che possa riconoscersi un loro corrispondente diritto.

2.= Quanto al ricorso, fondato è il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la condanna al pagamento delle spese processuali giustificata dalla constatazione della "pervicacia dell'attore nell'insistere per l'accoglimento delle proprie pretese. Infatti, come è ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche di questa Corte, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre, non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì, anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge. In tal senso, è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione, ope legis, delle spese (perché renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le



spese del giudizio cui è ispirato il processo) ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale). E, anche per la Corte costituzionale, rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purché ricorrano i presupposti di legge e purché, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., (nella formulazione introdotta dalla I. n. 69 del 2009 applicabile, "ratione temporis") vi è soccombenza reciproca o ricorrono gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

Ora nel caso in esame la Corte distrettuale ha disatteso questi principi ed ha errato nel non aver predisposto il regolamento delle spese processuali in ragione della soccombenza virtuale.

3.= Rimane assorbito il secondo motivo del ricorso con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2377 cod. civ. perché sarebbe applicabile alle delibere condominiali e le spese pertanto avrebbero dovuto essere poste a carico del condominio convenuto che aveva posto in essere la delibera poi sostituita e costretto il Mazzola a proporre giudizio per ristabilire la legalità.

In definitiva va accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo a cui è demandato il compito del regolamento delle spese anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione



RG. 16486 del 2016 Mazzola Antonino- Condominio di corso Pisani 258 Palermo

della Corte d'Appello di Palermo anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 19 maggio 2017

Il Presidente

